Da: dp.BarlettaAndriaTrani@pce.agenziaentrate.it
Inviato: lunedì 9 febbraio 2026 10:25
A: sebastianoroberto@legalmail.it
Oggetto: RICHIESTA REGISTRAZIONE MODIFICA STATUTO AMICI DI SAN VITTORE ONLUS. La sua richiesta di registrazione dell'atto costitutivo e statuto è stata evasa in data 09/02/2026 al numero 88 serie 3 anno 2026. Distinti saluti. [ENTRATE|AGEDP-BT|REGISTRO UFFICIALE|10130|09-02-2026][379863721|369970591]
Allegati: AGEDP-BT_10130_2026_1870.pdf, Segnatura.xml, InfoProtocollo.txt

Invio di documento protocollato

Oggetto: RICHIESTA REGISTRAZIONE MODIFICA STATUTO AMICI DI SAN VITTORE ONLUS. La sua richiesta di registrazione dell'atto costitutivo e statuto è stata evasa in data 09/02/2026 al numero 88 serie 3 anno 2026. Distinti saluti.
Allegati: 2

"Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali e delle norme del Codice Penale a tutela della corrispondenza, le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".

STATUTO

"AMICI DI SAN VITTORE APS – ETS"

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, DURATA

1. DENOMINAZIONE

1.1 Sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, in conformità al Codice Civile, alla legge 6 giugno 2016 n. 106 e al d.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, è costituita l'associazione di promozione sociale denominata: **"AMICI DI SAN VITTORE APS - ETS"**.

L'associazione, già costituita il 28 marzo 2014 come "AMICI DI SAN VITTORE ONLUS" viene oggi adeguata al d.lgs. 117/2017.

1.2 L'associazione utilizza nella propria denominazione l'acronimo ETS, che ne costituisce parte integrante, e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 L'acronimo APS può essere utilizzato solo a seguito dell'iscrizione dell'associazione nella sezione "associazioni di promozione sociale" del registro unico nazionale del terzo settore.

1.4 L'adozione del presente statuto, in adeguamento al d.lgs. 117/2017, ha natura meramente ricognitiva e di aggiornamento normativo e non incide in alcun modo sui rapporti giuridici, sulle cariche sociali in essere, sulle responsabilità assunte, né sulla titolarità e consistenza del patrimonio dell'Associazione, che restano integralmente fermi e validi così come costituiti e

maturati anteriormente alla data di approvazione del presente statuto.

2. SEDE

2.1 L'associazione ha sede legale nel Comune di Andria (BT).

2.2 Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dall'assemblea.

2.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie o unità locali.

3. FINALITÀ E ATTIVITÀ

3.1 L'associazione è un ente del terzo settore, non commerciale e senza scopo di lucro né finalità di carattere politico.

Essa opera esclusivamente con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, al fine di:

- contribuire all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 18 della Costituzione;
- favorire la crescita civile e culturale, la coesione sociale e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
- sostenere la cittadinanza attiva, la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- promuovere l'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati;
- tutelare i diritti di bambini, giovani, donne, anziani e persone in condizioni di fragilità;
- sostenere persone la cui libertà personale è limitata, detenuti o sottoposti a misure alternative alla detenzione, favorendone la rieducazione e il reinserimento sociale.

Nell'ambito delle proprie finalità, l'associazione svolge in modo principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e, più in generale, della collettività, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato.

Per il finanziamento delle proprie attività istituzionali, l'associazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 117/2017.

L'associazione può svolgere la propria attività anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nel rispetto delle finalità statutarie.

L'associazione garantisce l'uguaglianza, l'inclusione e la non discriminazione, senza distinzione di genere, origine etnica, religione o condizione personale.

Unicamente per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'associazione può compiere operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, comprese la concessione di garanzie reali e personali, purché strettamente strumentali agli scopi statutari e nel rispetto dell'articolo 8 del d.lgs. 117/2017.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

4. DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

TITOLO II – ATTIVITÀ ESERCITATE

5. ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. 117/2017, dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore o altri soggetti pubblici e privati e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali:

- Attività di interesse generale;
- Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi.

5.1 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'associazione esercita, in conformità all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, attività di interesse generale, tra cui, a titolo esemplificativo:

- interventi e servizi sociali;
- educazione, istruzione e formazione professionale;
- attività culturali e ricreative di interesse sociale;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di beni o erogazione di denaro, beni o servizi a favore di persone svantaggiate;
- iniziative di sostegno, rieducazione e reinserimento sociale dei detenuti.

5.2 ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e del d.m. 19 maggio 2021 n. 107, attività diverse da quelle di cui all'articolo precedente, a condizione che siano secondarie e

strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

5.3 ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e al fine di finanziare le attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi con qualsiasi mezzo presente e futuro, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 117/2017 e delle relative Linee Guida ministeriali.

La raccolta fondi è realizzata mediante la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta:

- in forma occasionale, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore,

impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto dei principi di cui sopra e secondo quanto previsto dalle Linee Guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 giugno 2022, e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO III – GLI ASSOCIATI

6. ASSOCIATI

6.1 L'Associazione è composta da un numero di associati non inferiore a sette persone fisiche oppure da tre associazioni di

promozione sociale ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 117/2017. È altresì consentita l'ammissione, in qualità di associati, di altri Enti del Terzo Settore senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero complessivo delle associazioni di promozione sociale aderenti.

6.2 Qualora, successivamente alla Costituzione, il numero degli associati dovesse risultare inferiore a quello minimo previsto dal comma precedente o comunque dalla normativa vigente per il mantenimento della qualifica di Associazione di Promozione Sociale, esso dovrà essere reintegrato entro il termine di un anno, a pena di perdita della qualifica.

7. ADESIONE

7.1 L'adesione all'Associazione è libera e volontaria, non può essere soggetta a limitazioni arbitrarie e non può avere carattere temporaneo, nel rispetto dei principi di democraticità e di uguaglianza dei diritti degli associati.

7.2 Per aderire all'Associazione è necessario presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dal Regolamento dichiarando di possedere i requisiti ivi richiesti nonché di impegnarsi ad osservarne, senza riserva alcuna, tutte le disposizioni. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti.

7.3 L'adesione non comporta obblighi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa; eventuali rimborsi spese sono ammessi

solo se documentati e previamente autorizzati.

7.4 L'ammissione del nuovo associato è fatta con delibera del Consiglio Direttivo, annotata sul libro degli associati, e comunicata all'interessato.

7.5 In caso di mancato accoglimento della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione del rigetto e comunicarla all'interessato. L'interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

8. QUOTA ASSOCIATIVA

8.1 L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. La tessera ha valore annuale.

8.2 Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

8.3 La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile (neanche in caso di dimissioni), non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

9. STATUS DI ASSOCIATO

9.1 Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

9.2 Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento.

10. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

10.1.1 Tutti gli associati godono di uguali diritti e partecipano alle attività dell'Associazione con piena parità, più in particolare possono:

a) concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

b) usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

c) frequentare i locali dell'associazione

d) partecipare alle assemblee;

e) approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;

f) approvare i bilanci;

g) eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;

h) a prendere visione dei libri sociali.

10.1.2 È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Tutti gli associati iscritti e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto ad essere eletti.

10.1.3 Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante cui spetta il diritto di elettorato attivo e passivo, esercitato in assemblea dal legale rappresentante o da suo delegato formalmente incaricato.

10.1.4 Tutti gli associati hanno gli stessi doveri:

a) a sostenere le finalità dell'Associazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;

d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;

e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

11. PERDITA QUALIFICA DI ASSOCIATO

11.1 Gli associati perdono tale qualifica:

a. per dimissioni;

b. per scioglimento volontario dell'Associazione;

c. per decesso;

d. per esclusione, a seguito di morosità o perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti dallo statuto in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;

e. per espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;

f. per mancato rinnovo della tessera sociale nei termini previsti dal Regolamento.

11.2 Competente in merito all'esclusione, alla radiazione o all'espulsione degli associati, è il Consiglio Direttivo dell'Associazione, che opera con deliberazioni motivate.

11.3 Contro tali deliberazioni, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

11.4 L'associato può sempre recedere dall'associazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. In caso di recesso, decadenza, esclusione, espulsione, radiazione, decesso, o scioglimento dell'Associazione, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione, neanche parziale, della quota o del contributo versato.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

12. ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- L'assemblea;
- Il consiglio direttivo;
- Il presidente;
- L'organo di controllo, se nominato.

Gli organi sociali sono conformi a quelli previsti nell'atto costitutivo originario, adeguati alla disciplina del codice del terzo settore.

13. ASSEMBLEA

13.1 GENERALITA' E COMPOSIZIONE

13.1.1 È l'organo sovrano dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere programmatico. È composta da tutti gli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione.

13.1.2 Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto.

13.1.3 Hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. Gli associati di minore età sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

13.1.4 Ciascun associato ha diritto a un voto ivi compreso gli associati

che siano enti del Terzo settore.

13.1.5 Ciascun associato può:

- farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione ;
- rappresentare sino ad un massimo di tre associati se il numero totale di associati è inferiore a cinquecento e di cinque se non inferiore a cinquecento.

Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta.

13.1.6 Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto; con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

13.1.7 Si applica l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento

delle quote sociali.

13.2 L'ASSEMBLEA - ONVOCAZIONE

13.2.1 La convocazione dell'assemblea è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata a tutti gli Associati mediante avviso di convocazione firmato dal Presidente.

13.2.2 L'avviso di convocazione è esposto all'interno della sede dell'Associazione e inviato almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea anche a mezzo posta ordinaria, fax, posta elettronica (anche non certificata) o altro mezzo idoneo a raggiungere ed informare gli associati.

13.2.3 L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e può contenere la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione per lo stesso ordine del giorno.

13.2.4 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio (ovvero entro l'eventuale maggior termine previsto dalla normativa vigente) per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

13.2.5 L'assemblea può inoltre essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo ne riconosca la necessità o quando è fatta motivata richiesta da almeno un decimo degli associati.

13.3 L'ASSEMBLEA – QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

13.3.1 In tutte le assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni:

- in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti;
- in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile;
- in mancanza di avviso di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita se:
  - sono presenti tutti gli associati, e tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, se nominato;
  - tutti si dichiarano sufficientemente informati in merito a tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

13.3.2 In tutte le assemblee, tranne riportate al punto successivo, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

13.3.3 Nelle assemblee relative alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, di cui agli articoli le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

13.3.4 Per deliberare:

- la modifica dello statuto, occorre la modifica dello statuto, occorre:
  - in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi (2/3) degli associati e il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei presenti;
  - in seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei

presenti;

- lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati."

13.4 L'ASSEMBLEA – PRESIDENTE, SEGRETARIO E VERBALE

13.4.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, ovvero, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

13.4.2 Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario dell'Assemblea è eletto dalla maggioranza dei presenti.

13.4.3 Di ogni assemblea dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.

13.4.4 Il verbale dell'Assemblea rimane depositato presso la sede dell'Associazione affinché tutti i soci ne possano prendere visione.

13.5 L'ASSEMBLEA - COMPITI

13.5.1 L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

a. nomina e revoca i componenti degli organi dell'associazione;

b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c. approva il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;

d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e. delibera sull'esclusione degli associati;

f. approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;

g. delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;

h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

i. delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno diverse da quelle di competenza dell'Assemblea straordinaria.

13.5.2 L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

a. sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b. lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

c. la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

d. i sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

e. delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del

giorno diverse da quelle di competenza dell'Assemblea ordinaria.

14. CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1 IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPITI E POTERI

14.1.1 È eletto dall'Assemblea Sociale ed è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

14.1.2 È composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

14.1.3 Non può essere nominato componente del Consiglio Direttivo e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

14.1.4 I suoi componenti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

14.1.5 Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono

iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

14.1.6 Ai componenti il Consiglio Direttivo si applicano le norme riguardanti il conflitto di interesse previste dall'articolo 2475 - ter del codice civile se applicabili.

14.1.7 I componenti del Consiglio Direttivo si devono astenere in caso di conflitto di interessi, diretto o indiretto, dandone preventiva comunicazione al consiglio.

14.1.8 I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

14.1.9 Nel caso in cui qualsiasi componente del consiglio direttivo cessi anticipatamente dall'incarico per qualsiasi causa, il suo sostituto resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del componente uscente.

14.1.10 Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

14.1.11 Esso è investito di tutti i poteri di gestione dell'Associazione non espressamente attribuiti all'Assemblea dei soci. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;

- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi a lavoratori/consulenti nel rispetto della normativa del terzo settore;
- approva i programmi di Attività che l'Associazione svolgerà;
- determina l'importo annuo delle quote associative;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vicepresidenti. In caso di più vicepresidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario
- delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l'esclusione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per

statuto di competenza di altri organi;

- delibera l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie o unità locali;
- cura la tenuta dei libri sociali così come indicati all'articolo 23 del presente statuto.

14.1.12 Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri o ad uno o più associati, congiuntamente o disgiuntamente tra di loro determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In nessun caso può essere conferita delega per la formazione del bilancio consuntivo e la convocazione delle Assemblee.

14.1.13 Consiglieri e Associati delegati riferiscono periodicamente al Consiglio Direttivo sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Associazione nell'ambito delle sue finalità istituzinali.

14.2 **IL CONSIGLIO DIRETTIVO: RIUNIONI**

14.2.1 Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distan-za, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto.

14.2.2 Il Consiglio Direttivo è insediato entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo

Presidente, la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

14.2.3 Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento.

14.2.4 In assenza di convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di tutti i consiglieri in carica (ma solo se tutti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare) e dell'organo di controllo se nominato.

14.2.5 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in mancanza dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

14.2.6 Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

14.3 **IL CONSIGLIO DIRETTIVO: SEGRETARIO GENERALE**

14.3.1 Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

14.3.2 In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere in carica più anziano di età.

Il Segretario Generale resta in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato, salvo revoca o dimissioni.

15.1 IL PRESIDENTE

15.1.1 Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione, eletto dall'assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo.

15.1.2 Dura in carica 4 anni ovvero fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

15.1.3 Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.

15.1.4 Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vicepresidenti. Predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

15.1.5 In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice presidente, se nominato.

15.2 ORGANO DI CONTROLLO

15.2.1 Qualora l'Associazione abbia superato, per due esercizi

consecutivi, due dei limiti fissati dall'articolo 30, comma 2, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Assemblea sociale deve nominare l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica.

15.3 I componenti dell'Organo di Controllo devono possedere i requisiti ed esercitano le funzioni e le prerogative previste dal medesimo art. 30 del d.lgs. 117/2017.

15.4 L'Organo di Controllo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

15.5 L'obbligo di nomina dell'organo di controllo cessa qualora, per due esercizi consecutivi, l'associazione non superi più due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del d.lgs. 117/2017.

15.6 L'Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell'Assemblea, anche in assenza dell'obbligo di legge. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione.

15.7 I componenti dell'Organo di Controllo possono essere scelti anche tra soggetti non associati. Qualora tutti i componenti dell'Organo di Controllo siano revisori legali dei conti iscritti

nell'apposito registro, esso esercita anche la revisione legale dei conti, nei casi di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 117/2017 e qualora non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

15.8 Non possono essere eletti quali componenti dell'Organo di controllo e se eletti, decadono dall'ufficio, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del Codice Civile in quanto compatibile.

15.9 L'organo di controllo cura la tenuta del libro delle proprie adunanze e delle deliberazioni.

16 <u>NORME COMUNI ALLO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE</u>

16.1 Le riunioni dell'Assemblea e le riunioni degli altri organi statutari, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire anche in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità degli associati che partecipano e votano.

In caso di votazioni aventi ad oggetto persone, deve essere garantita la segretezza del voto.

In ogni caso devono essere assicurati:

- la contestualità del procedimento decisionale;
- il rispetto sostanziale del metodo collegiale;
- il rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento tra gli associati;
- il diritto all'informazione di tutti i partecipanti.

16.2 È consentito lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea e degli altri organi statutari anche in forma mista, con la partecipazione di alcuni componenti mediante videoconferenza e di altri in presenza, presso un luogo fisico predeterminato, alle medesime condizioni previste dall'articolo precedente.

TITOLO V – PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

17 PATRIMONIO

17.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti di quanti intendono sostenere l'attività e gli scopi dell'Associazione;
- da quote associative;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici detenuti a seguito di lasciti e/o fini di investimento prudenziale del patrimonio;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo

perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

17.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

17.3 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili quelle previste dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e da ogni altra norma eventualmente vigente nonché dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

17.4 Unicamente per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'associazione può compiere operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, comprese la concessione di garanzie, purché strumentali agli scopi statutari e nel rispetto dell'art. 8 del d.lgs. 117/2017.

18 ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

18.1 L'esercizio associativo coincide con l'anno solare, quindi, si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico

e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

18.3 Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

18.4 Nei casi previsti dalla normativa vigente il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa.

18.5 Ogni altra modalità di redazione del bilancio in base alle caratteristiche dell'Associazione dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa vigente in ciascun esercizio.

18.6 Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

18.7 Il bilancio sociale, quando obbligatorio ai sensi della normativa vigente o comunque redatto volontariamente, è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno o comunque entro il diverso termine eventualmente previsto dalla normativa vigente.

18.8 Il bilancio sociale può essere redatto anche se non vi è obbligo di legge, qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno.

19 FONTI DI FINANZIAMENTO

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento degli associati;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività dell'Associazione;
- dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;

da attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari in quanto attività diverse, secondarie e strumentali.

TITOLO VI – LIBRI CONTABILI – REGISTRI – LIBRI SOCIALI

20 LIBRI CONTABILI

L'Associazione si dota dei libri contabili obbligatori espressamente previsti dagli articoli 13 e 17, comma 1, del d.lgs 117/2017 e, nel caso di esercizio di attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

21 REGISTRI

L'associazione dovrà tenere il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia; oltre a eventuali libri previsti, per le caratteristiche dell'associazione, da altra normativa vigente ivi compreso il codice civile e le leggi di natura tributaria.

22 LIBRI ASSOCIATIVI

22.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente e, in particolare dal del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare:

a. a cura del Consiglio Direttivo:

- libro degli associati o aderenti, che può essere tenuto in formato elettronico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche eventuali verbali redatti per atto pubblico
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

b. a cura dell'organo cui si riferiscono:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

22.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare, a proprie spese, i libri sociali. A tal fine possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

24. ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

24.1 Ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

24.2 Sino all'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del RUNTS, l'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

25. MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per le modifiche da apportare allo statuto, si applicano i quorum previsti dall'articolo 13.3.4 del presente statuto

26. SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

26.1 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

26.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio previsto dall'art. 45 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore fatta salva

ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

26.3 In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

TITOLO VIII - RINVIO

27.1 L'Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento.

27.2 Anche se il presente statuto forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

27.3 Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Segretario

GIANNELLI VINCENZO

Presidente

AGRESTI RICCARDO

I soci

SINISI GIANNICOLA

ROBERTO SEBASTIANO

LIANTONIO FRANCESCO

LEONETTI RICCARDO

LO RUSSO GAETANO

Da: dp.BarlettaAndriaTrani@pce.agenziaentrate.it
Inviato: venerdì 6 febbraio 2026 10:27
A: sebastianoroberto@legalmail.it
Oggetto: NOTIFICA PROTOCOLLAZIONE MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - ENTRATE.AGEDP-BT.REGISTRO UFFICIALE.9521.06-02-2026-I

Gentile utente, il messaggio di posta elettronica certificata da lei inviato il 05-02-2026 - 20:01 all'indirizzo PEC dell'Agenzia delle entrate dp.barlettaandriatrani@pce.agenziaentrate.it con oggetto RICHIESTA REGISTRAZIONE MODIFICA STATUTO AMICI DI SAN VITTORE ONLUS e' stato ricevuto da DIREZIONE PROVINCIALE DI BAT e protocollato in data 06-02-2026 sul registro: REGISTRO UFFICIALE con il numero 9521.

Da: "SEBASTIANO ROBERTO" <sebastianoroberto@legalmail.it>
Inviato: giovedì 5 febbraio 2026 20:01
A: dp.barlettaandriatrani@pce.agenziaentrate.it
Oggetto: RICHIESTA REGISTRAZIONE MODIFICA STATUTO AMICI DI SAN VITTORE ONLUS
Allegati: imposta di registro.pdf, imposta di registro.pdf.p7m, modello 69.pdf, modello 69.pdf.p7m, modifica statutaria.pdf, modifica statutaria.pdf.p7m

Buonasera, si allega quanto in oggetto, al fine della iscrizione al R.U.N.T.S..

Cordiali saluti.

--

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: giovedì 5 febbraio 2026 20:01
A: sebastianoroberto@legalmail.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: RICHIESTA REGISTRAZIONE MODIFICA STATUTO AMICI DI SAN VITTORE ONLUS
Allegati: daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di accettazione

Il giorno 05/02/2026 alle ore 20:01:46 (+0100) il messaggio
"RICHIESTA REGISTRAZIONE MODIFICA STATUTO AMICI DI SAN VITTORE ONLUS" proveniente da "sebastianoroberto@legalmail.it"
ed indirizzato a:
dp.barlettaandriatrani@pce.agenziaentrate.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: DC4741CE.00BE22CD.2F2E8E79.4FFB590C.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

---

Acceptance receipt

On 05/02/2026 at 20:01:46 (+0100) the message
"RICHIESTA REGISTRAZIONE MODIFICA STATUTO AMICI DI SAN VITTORE ONLUS" sent by "sebastianoroberto@legalmail.it"
and addressed to:
dp.barlettaandriatrani@pce.agenziaentrate.it ("posta certificata")
was accepted by the certified email system.

Message ID: DC4741CE.00BE22CD.2F2E8E79.4FFB590C.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: giovedì 5 febbraio 2026 20:01
A: sebastianoroberto@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: RICHIESTA REGISTRAZIONE MODIFICA STATUTO AMICI DI SAN VITTORE ONLUS
Allegati: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/02/2026 alle ore 20:01:48 (+0100) il messaggio
"RICHIESTA REGISTRAZIONE MODIFICA STATUTO AMICI DI SAN VITTORE ONLUS" proveniente da "sebastianoroberto@legalmail.it"
ed indirizzato a "dp.barlettaandriatrani@pce.agenziaentrate.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione

Identificativo messaggio: DC4741CE.00BE22CD.2F2E8E79.4FFB590C.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Delivery receipt

On 05/02/2026 at 20:01:48 (+0100) the message
"RICHIESTA REGISTRAZIONE MODIFICA STATUTO AMICI DI SAN VITTORE ONLUS" sent by "sebastianoroberto@legalmail.it"
and addressed to: "dp.barlettaandriatrani@pce.agenziaentrate.it"
was delivered by the certified email system.

Message ID: DC4741CE.00BE22CD.2F2E8E79.4FFB590C.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.